

AVVISO ALLA CLIENTELA **PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA**

Contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'Art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005

B & B SERVICE FINANZIAMENTI

Iscrizione UIC n° 13798 del 26 Marzo 2002 come Mediatore Creditizio

Sede in Padova – Largo Europa, 03

Telefono: 049/665599 – Fax: 049/650599

e – mail info@bbsfinanziamenti.it

P .IVA 03325610289

La mediazione creditizia è quell'attività svolta da colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UIC Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.);

Ai Mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

- 1) di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente avviso, denominato "principali norme di trasparenza", contenente quanto previsto ai sensi del Titolo VI del T.U. bancario. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla home page del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente;
- 2) di avere a disposizione e di poter asportare i "fogli informativi", datati ed aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza i "fogli informativi" sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, sono accessibili sulla home page del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. I "fogli informativi" contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
- 3) di ottenere copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- 4) di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi;
- 5) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. I mediatori indicano al cliente, o ai suoi aventi causa, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- 6) di recedere dal contratto;
- 7) di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- 1) l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
- 2) l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
- 3) il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva sarà quello di PADOVA.